

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 3

Adunanza 26 gennaio 2010

OGGETTO: MISURE DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ALIEUTICA.

Protocollo: 32 – 638/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore PIERGIORGIO BERTONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Balagna.

Vista la Legge Regionale 29/12/2006 n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica e degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” con la quale si demanda alle Province l'esercizio delle funzioni in materia di pesca – ad esclusione di quelle di competenza regionale - e l'adozione di regolamenti funzionali al raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti acquatici e l'esercizio della pesca;

Visto il regolamento regionale approvato con DPGR 21 aprile 2008 n. 6/R di attuazione dell'art. 9, comma 3, della predetta LR 37/2006 ove si prevede che l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Piemonte sia disciplinato dai provvedimenti regionali e provinciali adottati in attuazione delle vigenti norme di settore;

Vista la DGR 59-13663 del 16/2/82, concernente “Disposizioni particolari di protezione dell'ittiofauna tipica delle acque montane e di quelle di particolare pregio” che stabiliva la possibilità di effettuare la pesca nelle acque dei bacini montani dall'alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre;

Visto che il suddetto regolamento regionale 6/R del del 21/04/08 non recepisce le suddette disposizioni della DGR 59/13663;

Constatato che al fine di assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio ittico nei bacini montani è auspicabile reintrodurre una limitazione temporale relativa al periodo di pesca;

Sentito il parere del Comitato Consultivo Pesca Provinciale il quale, nell'ambito dei propri lavori, ha proposto la chiusura della pesca nei laghi alpini fino al primo giugno di ogni anno;

Visto inoltre il combinato disposto degli artt. 16 e dell'allegato C del regolamento regionale 6/R che non dispone una misura minima di cattura per la trota iridea;

Visto l'art. 21 comma 2 del regolamento regionale 6/R che consente le immissioni di fauna ittica nelle acque interne regionali per tutte le specie di cui all'allegato C, tra cui la trota iridea;

Verificato che, ai sensi dell'impostazione del Piano Ittico regionale attualmente in discussione, le immissioni di trota iridea sono da considerarsi meno impattanti sulle specie autoctone di maggior pregio naturalistico, segnatamente la trota marmorata, di quanto non sia per la trota fario, i cui esemplari possono ibridarsi con la marmorata;

Rilevato che esiste, in ambito piscatorio, un interesse della categoria per la pesca della trota iridea, specie che non si riproduce nelle nostre acque e di conseguenza è opportuno prevedere forme di tutela per detta specie contemplando una misura minima per il trattamento del pescato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art 134, IV comma, del citato T.U. e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale,  
DELIBERA**

- 1) di limitare il periodo nel quale è consentito esercitare l'attività di pesca nei bacini montani collocati al di sopra dei 1000 m di altitudine dall'alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre di ogni anno;
- 2) di disporre una misura minima per la cattura della trota iridea pari a 20 cm.;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta